Teramo, 14/05/2021
Ns. Prot. n.859

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI BISENTI
PEC: comunebisenti@pec.it

AL SEGRETARIO COMUNALE
PEC: comunebisenti@pec.it

A tutti gli iscritti
loro sedi

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DI STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GENNAIO 2017 – II ANNUALITA'.

A seguito di segnalazioni da parte di alcuni colleghi si rileva l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori in oggetto a una figura professionale, architetto, che a parere dello scrivente non possiede i relativi requisiti di competenza.

La presente, quindi, per segnalare che la progettazione di opere viarie non strettamente connesse con i singoli fabbricati sono di esclusiva competenza dell'ingegnere.

Si richiama per brevità alcune sentenze che nello specifico confermano le nostre considerazioni.

Nella sentenza 22 maggio 2000 n. 2938 della IV Sezione, il **Consiglio di Stato** stabilisce che:

"E' pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).

Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali…."

Tale assunto è ormai giurisprudenza consolidata.

Considerato, poi, che dalla sezione Amministrazione Trasparente di codesto Comune non è stato possibile risalire all'atto amministrativo di incarico, e alla precedente determina contrarre, si chiede la trasmissione di tali atti.

Si vuole ricordare, infine, che gli atti tecnici e contabili assunti da un tecnico non competente professionalmente sono inefficaci.

In sintesi, sulla scorta di quanto sopra si chiede di:

a) conoscere quali siano stati all'epoca di assunzione degli atti i principi dai quali è scaturita la decisione di affidare le progettazioni a professionisti architetti in assoluto dispregio della normativa di settore;
b) gli organi amministrativi e/o tecnico-amministrativi che hanno materialmente assunto gli atti di incarico professionale;
c) quali iniziative intende assumere l'Ente per sanare procedure viziate di illegittimità sin dall'inizio e che possono comportare responsabilità civili e penali nel caso, non auspicabile, di eventuali difetti e carenze che possono causare pericolo di pubblica incolumità, ovvero pretesti per contenziosi con le imprese esecutrici.

Si resta in attesa di utili chiarimenti in merito e di ricevere gli atti richiesti.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TERAMO - N. Codice Fiscale 80007680673

Il Presidente
Ing. Agreppino Valente